

STATUTO MOTO CLUB COSTITUITO IN FORMA DI SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL
ADEGUATO AL D.LGS. 36/2021 E SS.MM.II.
VERSIONE 2025

Articolo 1 - Denominazione, sede e domiciliazione dei soci

1. È costituita la Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata denominata “Moto Club Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata”. La denominazione sociale, quando consentito dalla legge, potrà essere anche così sintetizzata: “Moto Club SSD”.
Il termine Moto Club di cui alla denominazione sociale, il logo federale e ogni altro segno distintivo della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) vengono utilizzati trattandosi di soggetto con rapporto di affiliazione con la FMI nel rispetto delle norme regolamentari federali ed espressamente si riconosce che, venendo meno il rapporto di affiliazione con la Federazione, la Società procederà senza indugio alla modifica di tale denominazione e alla cessazione dell’uso del logo FMI e di ogni altro segno distintivo ad essa riconducibile.
2. La Società ha sede in via CAP.....
Comune Prov.
3. La sede sociale può essere trasferita a qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio delle Imprese. La decisione relativa al trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dei soci.

Articolo 2 – Oggetto

1. La Società è senza fine di lucro. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno, pertanto, essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all’incremento del patrimonio e non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, commi 3 e ss. del D.lgs. n. 36/2021.
2. La Società, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi della normativa vigente, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica del motociclismo, per come disciplinata e riconosciuta dal CONI, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina secondo le direttive della Federazione Motociclistica Italiana, alla quale si affilia.
3. La Società esercita in via stabile e principale l’organizzazione delle suddette attività sportive dilettantistiche motociclistiche, in tutte le loro forme e specialità, in particolare di
(indicare le specialità di interesse tra: velocità, motocross, enduro, motorally, trial, speedway, motoslitte, supermoto, quad, e-bike, e-games motociclistici, mototurismo, moto d’epoca)
.....
.....
nonché delle ulteriori specialità riconosciute dalla FMI, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza alle stesse operando dunque per la promozione, la diffusione e la pratica ma anche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle specialità sportive motociclistiche, organizzando direttamente o indirettamente ovvero prendendo parte a manifestazioni sul territorio sia regionale che nazionale.
4. L’attività istituzionale della Società, coerentemente alle disposizioni federali, potrà comprendere inoltre:
 - a) l’organizzazione e la promozione di tutte le iniziative volte alla propaganda del valore sociale, culturale e sportivo del motociclismo ed alla diffusione dell'educazione stradale fra gli utenti, anche attraverso l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento secondo le indicazioni della FMI;

- b) l'organizzazione e la promozione di tutte le iniziative volte alla tutela dell'ambiente e del territorio, in particolare, nell'ambito della circolazione in fuoristrada nonché l'organizzazione e la promozione di tutte le iniziative connesse alla struttura di volontariato motociclistico federale secondo le indicazioni della FMI quale ente iscritto nell'Elenco Centrale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti di legge, la Società potrà, tra l'altro, svolgere anche attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati, quali:
- a) la promozione e lo sviluppo di attività ricreativa, turistica, culturale mediante l'organizzazione di corsi, eventi e manifestazioni e, in generale, l'attività svolta da soci o tesserati anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, feste, sagre e, lo svolgimento di azioni pubblicitarie connesse, l'espletamento di studi e ricerche di mercato in ambito motociclistico, la predisposizione di cataloghi di settore e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
 - b) l'acquisto, la realizzazione, la gestione, la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti, motoveicoli e attrezzature sportive, in qualunque forma e di qualsiasi tipo, nonché la partecipazione a bandi, pubblici e privati, nazionali ed esteri, per le dette attività;
 - c) l'attività ludica e ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, l'allestimento e la gestione di bar, posto di ristoro, buffet e simili collegati ad impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
 - d) l'organizzazione e la promozione di servizi utili agli interessi degli utenti dei motoveicoli ed allo sviluppo delle attività motoristiche, nonché ogni forma di assistenza giuridica, tecnica, didattica e assicurativa;
 - e) qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché il compimento di tutti gli atti e la conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura pubblicitaria, immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.
6. La Società potrà, inoltre concedere e assumere appalti, contrarre mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello Stato, di Enti pubblici e di altre persone fisiche o giuridiche, potrà consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni sociali, anche a favore di istituti di credito.
7. La Società esercita con lealtà sportiva le proprie attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport nel rispetto del principio di pari opportunità in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI.
8. La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana e si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento (FIM/FIM Europe) in merito all'attività sportiva praticata. La Società si impegna, pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione Nazionale, Europea o Internazionale dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
9. La Società s'impegna ad adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dalla normativa vigente per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, conformi alle Linee Guida predisposte da FMI nonché nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nel rispetto delle prescrizioni normative e federali.
10. La Società per effetto dell'affiliazione alla Federazione, riconosce i tesserati che fanno parte della Federazione stessa secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti federali e s'impegna a garantire il diritto di voto del proprio rappresentante dei tesserati licenziati nelle assemblee federali.

Articolo 3 - Durata

1. La durata della Società è stabilita sino al/...../..... e può essere prorogata con decisione dei soci.

Articolo 4 - Capitale

1. Il capitale sociale è di Euro00 (.....mila/00).
2. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti, ma attribuiscono a tutti i soci gli stessi diritti.

Articolo 5 - Aumento del capitale sociale

1. La Società potrà aumentare il capitale sociale solo mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura.
2. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire con conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera e di servizi di soci a favore della Società.
3. Il conferimento potrà anche essere effettuato attraverso la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio verso la Società.
4. È espressamente esclusa la possibilità di aumento del capitale sociale a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in quanto incompatibile con il principio di assenza di scopo di lucro e di distribuzione anche indiretta di utile o avanzi di gestione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, D.lgs. n. 36/2021.
5. L'aumento di capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2481 e 2481 -bis c.c.

Articolo 6 - Riduzione del capitale sociale

1. La riduzione del capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2482 e 2482-bis c.c.
2. Nel caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, co.2 c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.
3. In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e ss. D.lgs. n. 36/2021.
4. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

Articolo 7 - Finanziamenti dei soci

1. La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso.
2. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e devono sempre considerarsi infruttiferi di interessi, essendo espressamente esclusa ogni diversa determinazione dei soci.

Articolo 8 - Partecipazioni sociali e tesseramento alla FMI

1. Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi né rivalutabili. Sono ammessi trasferimenti delle quote sociali esclusivamente per successione a causa di morte.
2. Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che per “trasferimento” si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l’usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.
3. Tutti i Soci dovranno essere tesserati alla FMI nel rispetto della specifica regolamentazione federale.
4. È possibile richiedere il tesseramento alla FMI tramite la Società senza acquisirne la qualifica di socio.
5. Con l’atto di tesseramento la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo federale. I Tesserati FMI hanno diritto a partecipare a manifestazioni ed eventi organizzati o riconosciuti dalla FMI e, se in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti federali, possono ricoprire cariche federali.

Articolo 9 - Trasferimento delle partecipazioni sociali per successione a causa di morte

1. Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte, salvo il diritto di gradimento da parte degli altri soci.
2. In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 30 (trenta) giorni dalla morte.
3. Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, l'erede o il legatario non potrà acquisire la qualità di socio, né sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la Società se non a favore di altro socio.
4. In caso di comproprietà di una partecipazione sociale derivata dal trasferimento della stessa per successione a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 10 - Decisioni dei soci

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare oppure mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per scritto ai sensi dell'art. 2479 C.C.
2. I soci decidono sugli argomenti che uno o più Amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.
3. Ogni soggetto che riveste la qualità di socio ha diritto di partecipare alle decisioni, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
4. Le decisioni devono essere adottate a mezzo di delibera assembleare quando abbiano ad oggetto:
 - le modifiche dello statuto;
 - la nomina dell'Organo Amministrativo;
 - la modifica dell'oggetto sociale;
 - la modifica dei diritti dei soci;
 - l'eventuale assunzione di partecipazioni da cui derivi una responsabilità illimitata delle obbligazioni della società partecipata;
 - lo scioglimento anticipato della Società, nomina, revoca e sostituzione del liquidato nonché i criteri di svolgimento della liquidazione;

- le modifiche alle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 c.c. nonché nell'ipotesi prevista dall'art. 2482 bis, co.4. c.c. e, in ogni caso, quando sia richiesto da uno o più Amministratori o da un almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
5. In tutti i restanti casi, le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
 6. Quando la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale deve risultare il relativo argomento, viene predisposto da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo della compagine sociale.
 7. Il suddetto testo deve essere sottoposto all'attenzione di ciascun socio a mezzo di lettera raccomandata o via posta elettronica certificata da spedirsi al domicilio risultante dai libri sociali o dal Registro delle Imprese.
 8. Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.
 9. La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati o almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso alla decisione proposta.
 10. Nel caso invece in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli Amministratori o dei soci di minoranza.
 11. Il relativo consenso viene prestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.
 12. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.
 13. Le decisioni dei soci assunte con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese in ogni caso con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i quattro quinti dei soci.

Articolo 11 - Assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
2. La convocazione avviene tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dai libri sociali o dal Registro delle Imprese.
3. L'assemblea sarà validamente costituita, anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché alla relativa deliberazione partecipi l'intera compagine sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
4. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un Segretario che la assista.
5. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
6. L'assemblea può essere tenuta anche in videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione.
7. Deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
8. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea anche da un soggetto non socio mediante delega scritta.

10. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, salvo il caso in cui il verbale è redatto da Notaio.
11. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'art. 2479bis, co. 3 c.c.
12. Restano salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 12 – Amministrazione

1. La Società può essere alternativamente amministrata:
 - a) da un Amministratore Unico;
 - b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina;
 - c) da due o più Amministratori con poteri disgiunti o congiunti, anche per singole materie. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione
2. La scelta dell'Organo Amministrativo è demandata all'assemblea.
3. L'Organo Amministrativo può essere eletto fra i soci e fra i non soci. Gli Amministratori devono essere tesserati alla FMI nel rispetto della specifica regolamentazione federale.
4. Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.
5. Agli Amministratori è fatto divieto di ricoprire qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FMI.
6. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo organo viene ricostituito.
7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori, così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Nel caso in cui sia venuta meno la maggioranza dei componenti l'Organo Amministrativo, decade l'intero consiglio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2386 comma 2 C.C.
8. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali con esclusione soltanto di quelli che la legge espressamente riserva ai soci.
9. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
10. Per gli Amministratori potrà essere stabilito, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita dalla decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità e alle specifiche competenze, comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, e nei limiti massimi di legge.
11. Gli Amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione non potranno esercitare la loro funzione per tutto il periodo della inibizione.

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

1. Qualora l'amministrazione della Società sia affidata a un Consiglio di Amministrazione, esso è composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri ed elegge fra questi un Presidente, ove non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina ed uno o più consiglieri delegati.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte in sede di adunanza oppure mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. In tali due ultime ipotesi la procedura non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori. Il procedimento deve concludersi entro giorni quindici dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
3. Ogni Amministratore ha il diritto di informazione e di partecipazione alla formazione della volontà del Consiglio.
4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica e devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli Amministratori, conservato a cura della Società. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
5. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
6. L'avviso deve pervenire almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere data, luogo e ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
7. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in territorio italiano.
8. Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono comunque tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci effettivi se nominati.
9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per videoconferenza, secondo le regole già previste per l'assemblea dei soci.

Articolo 14 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda dell'organo amministrativo prescelto dai soci, all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli Amministratori disgiuntamente nel caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art.2257 c.c., a tutti gli Amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art.2258 c.c. e ai Consiglieri delegati nei limiti della delega.
2. La rappresentanza della Società può essere attribuita anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
3. Spetta infine ai liquidatori in caso di liquidazione della Società.

Articolo 15 - Collegio Sindacale

1. La Società nomina il Collegio Sindacale o il revisore se richiesto dalla legge o con decisione dei soci.
2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i Sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Qualora la nomina del Collegio Sindacale non sia obbligatoria per legge, il solo Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto tra quelli iscritti al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
3. Il Presidente del Collegio è scelto dall'assemblea dei soci.

4. La durata in carica dei membri del Collegio Sindacale è di tre anni.
5. Sono attribuiti al Collegio Sindacale i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c.
6. Si applicano ai Sindaci le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 c.c.
7. Il Collegio Sindacale, salvo diversa delibera, esercita anche le funzioni di controllo contabile previste dall'art.2409-ter c.c.

Articolo 16 - Recesso dei soci

1. Considerato il divieto assoluto di trasferimento delle quote sociali di cui al precedente articolo 8, il socio, ai sensi del vigente art. 2469, comma 2, c.c., può recedere in qualsiasi momento dalla Società.
2. Hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
 - a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
 - b) il cambiamento del tipo di società;
 - c) la decisione di fusione o di scissione della società;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione;
 - e) il trasferimento della sede della società all'estero;
 - f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
 - g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, co.3, c.c.;
 - h) l'aumento di capitale sociale mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi;
 - i) la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art.2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.
3. Il recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge
4. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.
5. La raccomandata o la PEC deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
6. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
7. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.
8. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 17 - Esclusione

1. Il socio può essere escluso dalla Società al verificarsi delle seguenti circostanze:
 - a) la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione o di fallimento del socio;
 - b) il compimento di atti dannosi per la Società nell'esclusivo perseguimento di un fine estraneo all'attività sociale esercitata o di un interesse proprio o di un familiare o convivente

2. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Nel computo della maggioranza richiesta non va considerata la presenza del socio interessato dal procedimento.
3. L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e ha effetto trenta giorni dopo la spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al Collegio arbitrale. In caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del Collegio arbitrale.
4. Dall'invio della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui sopra, decorrono i termini di cui all'art. 2473 C.C. per la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

Articolo 18 - Liquidazione delle partecipazioni sociali

1. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, ed in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della Società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e ss., D.lgs. n. 36/2021.
2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuzione per tutta la durata della Società.
3. In tal caso, dovendosi procedere all'annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione, il capitale sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l'incremento del capitale sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della Società.

Articolo 19 - Esercizio sociale e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il/...../..... di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della Società lo richiedano e, comunque, secondo quanto previsto dall'art. 2364 C.C.
3. Considerata l'assenza di scopo di lucro della Società, e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati ad una riserva statutaria non distribuibile tra i soci neanche in caso di scioglimento della Società.
4. La Società può avvalersi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, D.lgs. n. 36/2021.

Articolo 20 - Scioglimento e liquidazione della Società

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri.
3. Il patrimonio residuo di liquidazione sarà destinato ad altri affiliati FMI, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge o dalle competenti Autorità.

Articolo 21 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la Società dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società.
2. Le statuizioni dell'Arbitro vincoleranno irrevocabilmente le parti.
3. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell'arbitro.
4. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla FMI.

Articolo 22 - Libro dei soci

1. La Società tiene, a cura degli Amministratori, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Articolo 23 - Disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento, oltre alle norme previste dal codice civile, anche alle disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei regolamenti FMI, a quelle emanate dal CONI, alle vigenti norme in materia di società sportive dilettantistiche, ed in subordine alle norme del codice civile, per quanto compatibili.

.....,/...../.....